Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 21/2019

Pordenone, 5 Febbraio 2019

Ai gentili Clienti

Loro sedi

REGIME FORFETTARIO – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DA RICHIEDERE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Uno dei vantaggi offerti dal regime forfettario è la riduzione del carico contributivo: a tali soggetti viene infatti riconosciuta la possibilità di ottenere una **riduzione dei contributi previdenziali dovuti per un importo pari al 35%**, tanto in relazione ai minimali (pagati trimestralmente), quando sulle eccedenze calcolate sul reddito effettivo dichiarato nel modello Redditi.

Tale riduzione è applicabile esclusivamente ai contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti, mentre non è applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Va però notato che tale riduzione è facoltativa ed autonoma (nel senso che è possibile utilizzare il regime forfettario senza richiedere la riduzione dei contributi): tale riduzione, infatti, comporta anche una minore copertura previdenziale in quanto, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Scegliendo la riduzione del 35% opera l'esclusione di alcuni benefici contributivi; in particolare non saranno applicabili:

- riduzione del 50% previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all'articolo 59, comma 15 L. 449/1997;
- riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 2, L. 233/1990 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni.

Le indicazioni circa l'applicazione della riduzione del 35% sono stati forniti dall'Inps con la circolare n. 29/2015, il messaggio n. 1035/2015, la circolare n. 35/2016

La domanda

La volontà di accedere alla riduzione contributiva deve essere manifestata dal contribuente con una specifica istanza da presentare **entro il 28 febbraio**.

Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà esserne ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo. In tal caso, l'agevolazione viene concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Per i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa aderendo al regime agevolato, per utilizzare l'agevolazione contributiva è necessario presentare apposita comunicazione, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale Inps.

Studio Pacella Commercialisti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932 ***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***

Qualora la richiesta sia già stata presentata per l'anno precedente, si applicherà automaticamente per il periodo d'imposta 2019, senza la necessità di presentare alcuna specifica istanza.

La rinuncia

Secondo le nuove indicazioni fornite tramite il messaggio Inps n. 15 del 3 gennaio 2019, la rinuncia al regime contributivo agevolato deve essere trasmessa all'Inps entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario; conseguentemente, il regime contributivo ordinario viene ripristinato con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno.
Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dal 1° gennaio dell'anno successivo

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Pacella Commercialisti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA.
01345130932***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***